

DCO 449/2015/R/GAS

**Mercato del gas naturale
Revisione della componente QVD a
copertura dei costi di
commercializzazione al dettaglio**

Commenti e proposte Anigas

Milano, 27 ottobre 2015

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 449/2015/R/GAS (di seguito DCO) relativi alla revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio a decorrere dall'1 gennaio 2016.

OSSERVAZIONI GENERALI

Prima di tutto Anigas esprime il proprio apprezzamento per la chiarezza e il dettaglio delle informazioni fornite nel DCO in merito ai criteri e le assunzioni adottate per la definizione e la quantificazione del costo riconosciuto attraverso la componente QVD. Questa maggiore trasparenza va infatti incontro alle osservazioni formulate da Anigas in occasione di precedenti consultazioni e all'esigenza di valutare questo aggiornamento tenuto conto del percorso di riforma dei meccanismi di tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che sarà prossimamente definito.

L'attuale schema del DDL Concorrenza prevede il superamento del regime di tutela di prezzo per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2018. Parallelamente, con la delibera 271/2015/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di una *road map* finalizzata al graduale superamento degli attuali sistemi di tutela di prezzo.

In particolare, nella suddetta delibera 271/15 l'Autorità evidenzia come ai fini della riforma dei meccanismi di mercato per la tutela del prezzo si debbano rimodulare gradualmente le condizioni economiche, al fine di definire condizioni di erogazione dei servizi di tutela 2.0 agganciate definitivamente a valori di mercato.

Al fine di promuovere tale processo, Anigas ritiene necessario che nell'ambito di questo procedimento di aggiornamento della QVD si identifichino correttamente gli elementi distintivi e i costi sostenuti dai venditori al dettaglio, trasferendo al cliente finale il corretto segnale di prezzo. Solo così i percorsi gradualisti di superamento dei sistemi di tutela potranno trovare piena efficacia.

Al riguardo, sebbene si apprezzi l'ampiezza del campione di operatori oggetto della richiesta dati e quindi dell'analisi sottostante le proposte di aggiornamento della QVD, si rileva come il segnale di prezzo auspicabilmente dovrebbe intercettare i costi del 100% dei venditori al dettaglio, posto che non abbiamo informazioni in merito alla dispersione geografica e ai livelli di costo relativi a quel circa 20% di quota di mercato non indagata.

Di seguito vengono formulate osservazioni specifiche sui punti del DCO.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Oneri per la morosità

Q1 Si condivide la metodologia utilizzata e il livello di unpaid ratio definito a copertura degli oneri per morosità?

Come riportato nelle osservazioni generali, si apprezza la maggiore trasparenza e la revisione della metodologia per la determinazione del livello di *unpaid ratio* da riconoscere a copertura degli oneri per la morosità, prevedendo anche affinamenti che tengono conto di variabili esogene quali l'accessibilità dei misuratori.

Condividendo l'obiettivo perseguito dall'Autorità, di *riconoscere gli oneri per morosità sostenuti da un operatore efficiente*, si esprimono tuttavia ancora perplessità circa quanto operato con riferimento ai clienti domestici delle aree non urbane.

Posto che l'incidenza della morosità di cui soffre un operatore dipende da diverse variabili, tra cui il comportamento del cliente finale e la condizione di accessibilità del misuratore (informazione al momento non disponibile distintamente tra aree urbane e non), non appare corretto assumere che i due operatori che nella singola regione mostrano livelli di *unpaid ratio* più elevati siano inefficienti e quindi, in linea di principio, che non pongono in essere azioni efficaci di recupero credito.

D'altro canto, l'efficienza di un operatore non può essere determinata solo dal livello di unpaid ratio, ma anche dai costi associati all'attività di recupero del credito, che potrebbero annullare il beneficio di un unpaid migliore della media.

Né tantomeno appare corretto assegnare ai suddetti operatori un livello di *unpaid* pari alla media ponderata dei livelli di *unpaid* rilevati per gli altri esercenti operanti nella medesima regione. Non si può infatti ritenere che il medesimo operatore sia efficiente nella gestione della morosità in talune regioni, aree urbane e/o aree non urbane e "inefficiente" in altre e pertanto oggetto di stime che alterano l'effettivo livello di *unpaid ratio* del mercato.

Posto che i portafogli clienti sono diversi, si segnala che quanto operato con riferimento ai clienti domestici e in particolare le aree non urbane (punto 2.20, lettera a)) non si può ricondurre a un "*miglioramento di efficienza attesa*" ma porta a una sottostima del livello di *unpaid ratio* riconosciuto. Come già segnalato, il livello di *unpaid ratio* risultante da analisi svolte all'interno dell'associazione risulta maggiore di quello individuato dall'Autorità.

Infine, si evidenzia l'opportunità di prevedere che ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per la morosità si tenga conto degli sforzi compiuti dalle imprese per far fronte a tale fenomeno - nella gestione e recupero del credito - intercettando e riconoscendo l'aumento di tali costi. Ciò anche tenuto conto della necessità di rafforzare ulteriormente tali processi, posto che il fenomeno della morosità non solo è in continua crescita, ma in particolare appare più elevato nel mercato libero e quindi destinato a crescere ulteriormente anche per effetto del progressivo superamento dei regimi di tutela.

Q2. Si condivide l'ipotesi di differenziare territorialmente il riconoscimento della morosità?

Q3. Quali criticità si rilevano dal punto di vista dei venditori e dei clienti finali in tale proposta?

Q4. Si condividono i valori proposti?

Anigas ritiene che le tempistiche di implementazione dovrebbero essere adeguatamente definite in funzione della soluzione scelta dall'Autorità.

Costi operativi diversi dagli oneri per la morosità

Come riportato nelle osservazioni generali, Anigas ritiene importante che in occasione di questo processo di aggiornamento, la QVD sia definita assicurando un'adeguata copertura di tutti i costi commerciali tipicamente sostenuti dagli esercenti nell'attuale contesto concorrenziale nonché dei costi derivanti dagli adempimenti introdotti dalla regolazione e dalla normativa nel corso degli ultimi anni con riferimento a tale servizio.

Con riferimento alla determinazione dei costi operativi diversi dagli oneri per morosità, che l'Autorità ha determinato a partire dai dati *unbundling* 2013 – comparto clienti di piccola dimensione – e considerando i dati di pre-consuntivo 2014 disponibili ai fini dell'identificazione della quota percentuale di tali costi da attribuire ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico, si segnala l'opportunità di indagare ulteriormente la congruità della percentuale dell'80% utilizzata in quanto:

- i pre-consuntivi 2014 sono stati compilati utilizzando, ai fini della ripartizione dei costi tra le diverse tipologie di clienti, il driver dei ricavi (novità introdotta dal nuovo TIU): conseguentemente i costi vengono allocati in funzione del livello di ricavi /consumi della categoria dei clienti finali, allocando maggiori costi ai clienti con maggiori consumi. D'altra parte alcuni di essi (vedi costi di

fatturazione, front e back office) sono sostanzialmente indipendenti dalle dimensioni dei clienti.

- i dati di pre-consuntivo 2014 sono stati forniti solo da una parte degli operatori di cui al campione della richiesta dati, segnalando altri operatori - anche di dimensioni non trascurabili – di non essere in grado di fornire il dato con il dettaglio richiesto;

Ciò al fine di escludere che tale procedimento abbia portato a sottostimare i costi da riconoscere a fronte dei costi operativi diversi dai costi per morosità.

A tal proposito e posto il progressivo superamento dei regimi di tutela, si auspica una riflessione in merito all’opportunità di riconoscere i costi connessi alle politiche di marketing e acquisizione della clientela tenendo conto non tanto della durata media del rapporto contrattuale “storico”, bensì alla luce degli obiettivi di maggiore capacitazione del cliente finale e del prossimo superamento dei regimi di tutela. Questo in coerenza con le finalità generali di promozione della concorrenza e per dare agli operatori degli strumenti prospettici per la gestione di tale passaggio al libero mercato.

Infine, si segnala che gli aggiornamenti della QVD dovrebbero intercettare i costi derivanti dagli adempimenti introdotti dalla regolazione e dalla normativa a seguito dell’ultimo aggiornamento biennale e in particolare ai fini di questo aggiornamento, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli obblighi che potrebbero essere introdotti a valle delle consultazioni in materia di bonus sociale fatturazione sul mercato retail, gestione dei reclami, di cui rispettivamente al DCO 388/2015, 405/2015 e 411/2015. Si evidenzia infatti come l’eventuale introduzione delle misure proposte nelle consultazioni citate potrebbe comportare notevoli costi di natura operativo/gestionale, economica e finanziaria, che dovrebbero essere opportunamente considerati (anche in questo caso, con tutti i caratteri di prudenza necessari) già nella presente valorizzazione della quota fissa della componente per la copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio. Diversamente, si correrebbe infatti il rischio di vedere valorizzati detti oneri solo a distanza di quasi due anni dal periodo in cui essi sarebbero effettivamente sostenuti, con ovvi impatti finanziari per gli operatori (N.B.: lo stesso fenomeno si presenta costantemente per tutti i costi sostenuti dagli esercenti la vendita, ma considerando sia l’entità del “picco” regolatorio che andrebbe a prodursi, sia i possibili esiti del processo avviato con il “DDL Concorrenza”, si reputa necessario che l’Autorità riesca ad intercettare in maniera tempestiva tale “segnale di costo”).

Da ultimo si evidenzia come ad oggi non sia stato ancora ricompreso nell'ambito dell'aggiornamento della QVD il riconoscimento delle perdite di rete e del gas non contabilizzato (soprattutto gli usi fraudolenti del gas, che in periodi di crisi economica ed, in particolare, nelle zone più disagiate del territorio nazionale tendono ad incrementarsi in misura rilevante), il cui costo rimane in capo al venditore.

Si precisa infatti come ad oggi, in assenza di una disciplina specifica, gli oneri derivanti da detto fenomeno (ovvero dallo scostamento tra il gas immesso in ciascuna rete di distribuzione e il gas complessivamente prelevato dai punti delle medesime reti) siano interamente sostenuti dalle società di vendita nell'ambito delle sessioni mensili di bilanciamento, cosa che non appare giustificata alla luce del fatto che tali operatori non hanno alcuna leva di controllo e gestione su tali partite di gas. Si reputa pertanto essenziale che l'Autorità, in attesa degli esiti di un opportuno processo di quantificazione delle perdite di rete, preveda l'introduzione di un incremento forfettario della quota variabile della componente QVD (la cui valorizzazione potrebbe avere, per ora, un carattere di prudenza, considerando i valori medi di perdita definiti in alcuni paesi dell'Unione Europea) che consenta di assorbire, almeno parzialmente, l'impatto economico determinato da tale fenomeno.

Modalità per la determinazione del capitale investito

Q5. Si condivide la modalità di definizione del CIN secondo una metodologia di quantificazione parametrica dell'ammontare riconosciuto?

Q6. Si condivide la stima dell'esposizione media indicata? Giustificare eventuali proposte alternative.

Q7. Si ritiene che debbano essere tenute in considerazione altre voci di costo ai fini della determinazione del CIN?

Ai fini della determinazione del capitale investito netto (CIN) l'Autorità adotta una metodologia di quantificazione parametrica, in linea con quella utilizzata per il settore elettrico, osservando che l'attività di vendita risulta caratterizzata da una preponderante rilevanza – nell'ambito del CIN - del capitale circolante netto (CCN).

In merito si osserva che non è chiaro l'approccio parametrico adottato dall'Autorità per la quantificazione del valore dei cespiti riconosciuti nel CIN e in particolar modo dei sistemi di *Information & Communication Technology* (ICT) di cui i venditori si devono dotare e aggiornare con frequenza e incidenza di costi sempre maggiore. A tale proposito, si rileva che il DCO non menziona il riconoscimento dei costi di ammortamento di tali cespiti, che tuttavia andrebbero previsti tenuto conto della rapida obsolescenza dei sistemi ICT.

Con riferimento invece alla quantificazione parametrica del CCN, si rileva una certa incongruenza tra gli esiti della recente indagine conoscitiva sulla fatturazione mercato *retail* (delibera 440/2015/E/com) e i tempi di incasso da parte dei clienti finali riportati al punto 2.45 del DCO e utilizzati per la stima dell'esposizione media del venditore. Conseguentemente i 43 giorni indicati nel DCO sembrano sottostimati e non tener conto degli effettivi tempi medi di incasso da parte dei clienti finali, influenzati in particolare dai crescenti ritardi di pagamento, non intercettati nell'ambito della definizione dei costi per la morosità.

Remunerazione del capitale investito

Q8. Si condivide l'utilizzo del WACC ai fini della determinazione della remunerazione del CIN?

Q9. Si condivide il riconoscimento operato in relazione agli oneri connessi all'IRAP?

Anigas condivide l'utilizzo del WACC nominale ai fini della determinazione della remunerazione del CIN e in particolare l'utilizzo di un livello pari all'8% in linea con quanto riconosciuto per il settore dell'energia elettrica, sebbene sia necessario rilevare come il livello di rischio connesso al settore gas sia superiore, in quanto condizionato da diversi fattori quali, a titolo esemplificativo, il rischio climatico e la maggiore incidenza della pressione concorrenziale derivante da altri combustibili (progressivo abbandono del gas naturale a favore di altre fonti di energia quali il GPL e la stessa energia elettrica).

Si condivide anche il riconoscimento operato in relazione agli oneri connessi all'IRAP, in merito ai quali si sottolinea l'opportunità di tener conto di come tali oneri mordessero anche nel passato, sebbene nell'ambito degli aggiornamenti precedenti della QVD non vi abbiano trovato riconoscimento.

Nuovi livelli QVD

Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo alle modalità di attribuzione dei costi tra i clienti domestici e i condomini uso domestico, oppure si ritiene preferibile l'ipotesi B?

Q11. Si condividono i valori della componente QVD sopra indicati?

Q12. Si condividono le modalità per il suo aggiornamento?

Anigas non ritiene ancora sufficienti i livelli delle componenti fisse proposte nelle tabelle 5 e 6 del DCO, soprattutto per i PDR nella titolarità dei clienti domestici, considerando che in relazione a quanto segnalato in premessa e nelle risposte ai precedenti spunti, la QVD deve assicurare sempre la copertura di tutti i costi

commerciali tipicamente sostenuti dagli esercenti nell'attuale contesto concorrenziale, dei costi della morosità, nonché dei costi derivanti dagli adempimenti introdotti dalla regolazione e dalla normativa oltre che remunerare il capitale investito dai soci.

Si condividono le modalità di aggiornamento della QVD e con riferimento al primo aggiornamento annuale – e nello specifico all'intenzione dell'Autorità di tener conto delle eventuali azioni da intraprendere a valle del completamento del procedimento di definizione del tasso di remunerazione per i servizi regolati - si evidenzia la necessità che si tenga conto della crescente rischiosità dell'attività di vendita di gas naturale, maggiore rispetto a quella dell'attività di vendita dell'energia elettrica per effetto del processo di elettrificazione già in corso e dei recenti orientamenti in merito a privilegiare il vettore elettrico a scapito del gas. In ogni caso, si ritiene che il prossimo aggiornamento non possa riguardare l'insieme dei costi operativi, tenuto conto dell'opportunità di approfondire quanto rappresentato in precedenza relativamente alle nuove modalità introdotte dalla Delibera 231/2014/COM.